RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 20

Principi generali in materia di formazione e aggiornamento professionale

L'avvocato cura la formazione professionale dimostrando, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, di aver assolto l'obbligo di aggiornamento attraverso la partecipazione, continua e costante nel tempo, ad iniziative formative, anche quale formatore, che garantiscono e assicurano la qualita' delle prestazioni professionali nell'interesse delle parti assistite e dell'amministrazione della giustizia.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	I — Disposizioni generali
Capo	III — Formazione e aggiornamento professionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-20-principi-generali-in-materia-di-formazione-e-aggiornamento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it